

XVIII legislatura

**A.S. 2381:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"**

Settembre 2021  
n. 251



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2381: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"». NL251, settembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi</i> ) .....	3
Articolo 3 ( <i>Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco</i> ) .....	7
Articolo 4 ( <i>Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi</i> ).....	8
Articolo 5 ( <i>Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353</i> ) .....	9
Articolo 6 ( <i>Modifiche al codice penale</i> ).....	12
Articolo 7 ( <i>Altre misure urgenti di protezione civile</i> ) .....	12
Articolo 8 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	16

## Articolo 1

### ***(Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)***

Il comma 1, alle lettere a) -d), stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione: a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'insacco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri; b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva; d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.

Il comma 2 prevede che ai fini di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile si avvalga di un Comitato tecnico costituito da rappresentanti di varie amministrazioni centrali (Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri) oltre che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), nonché di eventuali rappresentanti dei centri di competenza e ricerca di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (*Codice della protezione civile*). Si prevede anche che la partecipazione dei componenti al suddetto Comitato tecnico sia assicurata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che, sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in seno alla Conferenza Unificata, sia approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, alla cui realizzazione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate. È previsto che il Piano nazionale, di validità triennale, possa essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. È disposto, inoltre, che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convochi la Conferenza unificata per un confronto in sede politica sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché sui connessi adempimenti dei Comuni.

Il comma 4 dispone che in fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e,

per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

**La RT** sul comma 1 certifica che trattandosi esclusivamente di un'attività ricognitiva e valutativa delle esigenze, la disposizione riveste carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 2 conferma che la disposizione prevede espressamente che la partecipazione al Comitato è assicurata dai diversi componenti in esso designati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e che ai componenti dello stesso non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che dalla medesima non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 3, sottolinea che il Piano ha un carattere "programmatorio" di coordinamento su base triennale, ferme restando apposite risorse ad hoc che dovessero essere rese allo scopo disponibili con ulteriori provvedimenti normativi e che alla realizzazione dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Certifica che la partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

**Al riguardo**, sul comma 1, nulla da osservare trattandosi di attività ricognitive e valutative.

Circa l'istituzione del Comitato prevista al comma 2, la clausola di invarianza andrebbe suffragata da dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, nonché valutazioni in merito alle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente cui ricorrere a tal fine, come peraltro stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità allorché si sia in presenza di siffatti dispositivi. Inoltre, andrebbe assicurato che il Dipartimento della protezione civile potrà provvedere ad assicurare il supporto tecnico-amministrativo per il funzionamento del Comitato<sup>1</sup>.

Parimenti, in relazione all'adozione del piano nazionale di coordinamento previsto dal comma 3, andrebbero illustrate le risorse disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>1</sup> Il Dipartimento della protezione civile è struttura della PCM (CDR n. 13) per cui è prevista una dotazione di bilancio complessiva per il 2021 di circa 2.086 milioni di euro, di cui il 6,7% per il funzionamento della struttura (p.g. 1 e 2 del capitolo 2179 del bilancio PCM). Cfr. IPZS, Gazzetta ufficiale, Supplemento Ordinario n. 5/2021, "Bilancio di previsione 2021/2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pag. 151-153 e pag. 21 e seguenti.

## Articolo 2

### *(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, suddivisi in euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa ed euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Il comma 2 prevede che le attività previste dal presente articolo siano realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

Il comma 3 dispone che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente lo stanziamento previsto per il riconoscimento di Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

**La RT** fornisce le seguenti informazioni in ordine alle spese previste:

#### Ministero dell'Interno

(acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per potenziamento della flotta aerea per la lotta agli incendi boschivi; potenziamento degli automezzi antincendio a servizio delle squadre di terra; implementazione dei sistemi di formazione per la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a consentire la simulazione della propagazione degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a supportare la capacità di investigazione degli incendi boschivi):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI	Acquisto di applicativo di simulazione propagazione incendi boschivi e relativo <i>hardware</i>	25.000
	Acquisto di apparati <i>lidar</i> per attività di investigazione degli incendi boschivi e relativo software	100.000
	Acquisto di n. 5 stazioni "simulatori DOS AIB" per addestramento personale con qualifica di DOS	158.160
	Acquisto SAPR	400.000
	Acquisto di n. 3 elicotteri AW139	15.000.000
	Acquisto di n. 40 APS IVECO CITY 20.20	9.145.071
	Acquisto di n. 5 APS BAI MAN VSAC 3300 M	1.167.082
	Acquisto di n. 8 ABP BAI SCANIA VSAC 7400 S	1.708.000
	Acquisto di n. 8 BAI MERCEDES UNIMOG U5023 4x4	1.849.520
	Acquisto di n. 26 PICKUP NISSAN NAVARA	1.079.027
	Acquisto di n. 6 BAI MERCEDES UNIMOG U5023 4x4	1.387.140
	Acquisto di n. 6 ABP BAI SCANIA VSAC 7400 S	1.281.000
<b>TOTALE</b>		<b>33.300.000</b>

### Ministero della Difesa

(acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente dell'Esercito Italiano, dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare per aumentare/migliorare la capacità di risposta al rischio incendi boschivi nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI – ESERCITO ITALIANO	18 Rescue Hoist Assy	612.405,45
	2 Main Rotor Actuator	245.983,00
	2 Slipring	35.889,84
	2 Master Alarm Panel	3.721,74
	1 Cabin Light Unit B	2.829,79
BENI – AERONAUTICA MILITARE	N. 4 "Contenitore Antincendio BAMBI BUCKET Mod. 2024" Part. Number BB-024	55.000,00
	N. 4 "BAMBI BUCKET POWER PACK" Part. Number 008282	15.000,00
	N.8 "BAMBI BUCKET Repair Kit" Part. Number REPKM001NG	1.000,00
	N. 10 "Connettore elettrico x collegamento benna ad elicottero HH-139B Part. Number BBS50441001-9/1.7	7.000,00
	N. 10 "Fune Working load limit 2800 Kg" Part. Number BLL-33-6400(1)	23.000,00
	N. 10 "Fune Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-33-6400	15.000,00
	N. 6 "FUNNE Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-17-6400 Ditta SIPAEL	8.500,00
	N. 6 "FUNNE Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-50-6400	12.000,00
	N.6 "FUNNE Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-65-6400	15.500,00
	n. 21 "Cavo collegamento Benna tipo Bambi Bucket mod. 2024" Part. Number DLL-7-4500	40.000,00
	n. 10 "Apex fitting Working load limit 4500 Kg" Part. Number 38850-00004-045	10.000,00
	N.5 "Cargo Net (2500 Kg)" Part. Number HCN1616-8C	12.000,00
N.5 "Cargo Net (3000 Kg)" Part. Number HCN2020-8C1	25.000,00	
N.6 "Hook Swivel" Part. Number X-952N-13	3.000,00	

	N.2 "Carrello movimentazione HH139A" Tipo "ME139" Part Number 04005	80.000,00
	N.2 "Carrello movimentazione HH139A"	80.000,00
	N. 10 "Starter per Avviamento fuori campo" Modello CoolSpool 29	20.000,00
	apripista cingolato d4 caterpillar 10 tonn. realizzazione fasce tagliafuoco interno poligono + realizzazione eventuali rotabili per interventi	130.000,00
	volkswagen amarok attrezzato aib impiego interventi rapidi in ambiente boschivo su rotabili fuoristrada	35.000,00
	n° 20 flabelli spegnifuoco + n°5 roncole dotazione squadre a terra	1.000,00
	n° 5 binocoli professionali dotazione nucleo a/i + nucleo sgombero poligono per osservazione	3.000,00
	1x Autobotte ASTRA 6x6 (ACTL AutoCarro Tattico Logistico), 8000 lt Interventi AIB	65.000,00
	1x Modulo AIB MITSUBISHI L200 interventi AIB	50.000,00
	n. 1 Automezzi Pick Up 4x4 allestiti con modulo antincendio da 400 litri (tipologia VW Amarok) per Sedime RSSTA e Deposito off base di Serrenti	10.000,00
	n. 1 autobotti idriche da 8.000 litri per RSSTA, Poligono Capo Frasca e Serrenti	65.000,00
	n. 1 motopompe idriche carrellate per RSSTA, Poligono Capo Frasca e sedime Serrenti	35.000,00
	n. 25 combinazioni complete per personale formato AIB (RSSTA, Capo Frasca e Serrenti)	10.000,00
	n. 10 attrezzi per gestione incendi sterpaglie (picconi; flabelli; pale; gorgui)	8.000,00
	pick up tipo amarok con modulo antincendio ad alta pressione	35.000,00
	1 motopompa tipo rosenbauer carrellata	25.000,00
	10 pale battifuoco	1.000,00
	5 autorespiratori	7.000,00
	10 kit interfono e torcia per caschi di protezione gallet	1.000,00
BENI – MARINA MILITARE	Acquisizione N. 2 rack rotary wing blade	274.000,00
	Acquisizione nr. 1 blade rest rotary wing	18.000,00
	Acquisizione nr. 1 Adapter tied down aircraft floor	1.000,00
TOTALE		2.096.829,82 (arrotondati in euro <b>2.100.000</b> a titolo cautelativo)

### Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri

(acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente per sistemi di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative; zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI	Acquisto di un sistema di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative (Tecnologie trasmissive e strumentazioni per le Stazioni CC Forestali (784) e le Stazioni CC Parco (148))	2.000.000
BENI	Acquisto zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive per la sorveglianza di aree a rischio incendi	2.600.000
TOTALE		<b>4.600.000</b>

Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

*Milioni di euro*

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2	s	k	40				40				40			
c.2	s	k	-40				-40				-40			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, considerando che lo stanziamento ivi previsto è predisposto come limite massimo di spesa e che la RT fornisce puntuali indicazioni in merito ai fabbisogni di spesa previsti per ciascuno degli enti interessati, nulla da osservare.

Tuttavia, occorre considerare che la prevista acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, chiama in causa i fabbisogni aggiuntivi che si determinano giocoforza per le singole Amministrazioni in relazione alle esigenze manutentive e di assistenza, nonché relativamente alle spese di carburante, di cui andrebbero quantificati gli oneri di spesa aggiuntivi prevedibili, in ragione annua, rispetto agli stanziamenti che sono già previsti a tal fine ai sensi della legislazione vigente in relazione alla dotazione di mezzi già attualmente in dotazione.

Quindi, sul comma 2, venendo anche ai profili inerenti allo scrutinio dei saldi di finanza pubblica, considerando la prossima conclusione dell'esercizio 2021 e l'ordinaria tempistica delle procedure di acquisizione beni vigente per ciascuna delle Amministrazioni in parola, andrebbero richieste conferme in merito alla sostenibilità della norma per cui si prevede che le procedure di acquisizione dovranno andare in pagamento entro la fine del 2021, per cui andrebbero richieste delucidazioni circa la possibilità di esperire tutte le procedure di acquisizione di mezzi così complessi (con la

necessità di selezione con " evidenza pubblica" dei fornitori e poi di collaudo) nei ristrettissimi tempi ivi indicati dalla norma.

Sul comma 3, andrebbe solo confermato che il Dipartimento della protezione civile possa assicurare il monitoraggio delle attività di cui al presente, anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Quanto ai profili di copertura indicati al comma 4, posto che ivi si richiamano gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente in relazione al riconoscimento dei crediti d'imposta previsti per il 2021 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro dal decreto legge "Cura Italia" del 2020, andrebbe innanzitutto confermata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati a tal fine per il medesimo anno da parte dell'Agenzia delle entrate in relazione al riconoscimento dei crediti d'imposta in questione<sup>2</sup>.

### **Articolo 3**

#### ***(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)***

Il comma 1 dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente - rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale - siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali. I nuovi soprassuoli rilevati, comportano l'immediata e provvisoria applicazione dei divieti previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (divieto di cambio di destinazione, divieto di attività o costruzione a date condizioni), fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 10, consistenti nel censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e nell'aggiornamento e revisione degli elenchi.

Il comma 2 stabilisce che, nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, si applicano le sanzioni amministrative e i divieti a compiere le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

Il comma 3 prevede il potere sostitutivo delle Regioni qualora i comuni non approvino, entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni.

---

<sup>2</sup> Sul punto, si segnala che il capitolo 7820 dello Stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, specificamente destinato al versamento alla c.s. 1778 dell'Agenzia delle entrate ai fini di cui trattasi, che recava una previsione di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021, indica alla data del 9 settembre scorso una dotazione di 777 milioni di euro integralmente non impegnati e, dunque, non ancora versati alla c.s. 1778. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio di previsione 2021/2023, stato di previsione del MEF; Sistema DATAMART-RGS, interrogazione al 9 settembre scorso dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione.

Il comma 4 attribuisce al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale il compito di assicurare il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco), e di comunicare gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, posto che la legge n. 353 del 2000 già prevede alcuni compiti previsti dalla presente norma, andrebbe dimostrato, fornendo le relative informazioni, che anche le attività di monitoraggio da parte del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, nonché l'esercizio del potere sostitutivo da parte delle Regioni, possano essere svolte con le risorse presenti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 4**

##### ***(Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi)***

Il comma 1 dispone che le revisioni annuali dei piani regionali previste dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto. Il Comitato ha la facoltà di elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente.

Il comma 2 stabilisce che una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (stanziata per lo sviluppo delle aree interne del Paese), a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Si stabilisce inoltre che, al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Il comma 3 ricomprende anche i Comuni localizzati nelle isole minori tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2.

Il comma 4 stabilisce che i Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, tengano conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

**La RT** con riferimento ai commi 1, 3 e 4 afferma che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e dalle stesse non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Relativamente al comma 2 la RT descrive la norma.

**Al riguardo**, relativamente alla destinazione di spesa prevista al comma 2 di una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, atteso che si tratta di una ulteriore finalizzazione rispetto a quelle previste a legislazione vigente, andrebbe confermata la disponibilità di tali risorse effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse.

Andrebbe poi assicurato che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione per gli interventi previsti dalla norma determini una modulazione della spesa in linea con quella scontata nei tendenziali senza dunque causare oneri aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica.

Infine, andrebbe confermato che gli enti e le istituzioni coinvolte a vario titolo dalla presente disposizione, adempiano ai propri compiti e attività nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza determinare oneri supplementari a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 5**

### ***(Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)***

Il comma 1 apporta una serie di modificazioni alla legge n. 353 del 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi). In particolare:

- all'articolo 2 viene introdotta la definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale;
- all'articolo 3 il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è oggetto di alcune integrazioni per tener conto, in particolare, degli incendi di interfaccia urbano-rurale;
- all'articolo 4 è inserito il comma 2-bis) che include tra gli "interventi idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali" anche interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto, sulla base di prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del piano nazionale di coordinamento per

l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- all'articolo 7, comma 6, l'ultimo periodo è modificato prevedendo un meccanismo di premialità che consente alle regioni di stabilire per il personale stagionale compensi incentivanti proporzionalmente, invece che come precedentemente previsto "in rapporto", ai risultati conseguiti nella riduzione delle aree percorse dal fuoco;
- all'articolo 10, comma 1, è introdotto il divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, per tre anni. Il comma 2 è integrato con la previsione che i Comuni, nelle attività di censimento del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. Il comma 3 è integrato allo scopo di rafforzare le sanzioni nel caso di violazione del divieto di pascolo sul soprassuolo delle zone percorse dal fuoco, prevedendo che nel caso di trasgressione al divieto di pascolo è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di incendio boschivo doloso di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale. Il comma 5 è integrato con una disposizione secondo cui, nelle aree a rischio di incendio boschivo, oltre ai divieti prescritti dal medesimo comma, sono altresì obbligatori gli adempimenti individuati nel Piano regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

I commi 2 e 3 prevedono che il Ministero dell'interno comunichi alle Camere e pubblichi sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

Tali informazioni sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il comma 4 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** afferma che le disposizioni di cui al comma 1 sono di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT in relazione alla modifica, prevista dalla lettera d), punto 2) all'articolo 7, comma 6 della legge 353/2000, evidenzia che, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente, le regioni sono autorizzate in via facoltativa nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto "in rapporto") ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

In ordine alla modifica prevista dalla lettera e), punto 2) all'articolo 10, comma 2 della medesima legge, la RT rappresenta che l'avvalimento del supporto tecnico di

ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o di altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, è espresso in termini di mera facoltà e potrà avvenire esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione a quanto disposto dalla lettera e), punto 3), che modifica l'articolo 10, comma 3 della legge 353/2000, la RT sottolinea che nell'eventualità di confisca degli animali, gli oneri relativi alla custodia degli animali restano a carico dei proprietari degli stessi e, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai commi 2 e 3, la RT, oltre a descrive le norme e ad evidenziarne la natura ordinamentale, ribadisce che le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, con riferimento al meccanismo di premialità che consente alle regioni di stabilire compensi incentivanti "proporzionalmente", invece che "in rapporto", ai risultati conseguiti nella riduzione delle aree percorse dal fuoco, andrebbe assicurato che il nuovo meccanismo, pur se operante, come evidenziato dalla RT, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, non determini da un punto di vista degli adempimenti contrattuali, una maggiore onerosità rispetto a quanto ora previsto a normativa vigente, con la necessità di incrementare le risorse da appostare nei bilanci regionali. A tal proposito si evidenzia che la relazione illustrativa afferma che la disposizione introduce "un meccanismo di premialità rovesciata, che anziché finanziare i territori colpiti dai roghi, incentiva la sorveglianza e la cura dei boschi" e di fatto sembra spostare la manifestazione degli oneri per premialità dalla fase della lotta ai roghi a quello della prevenzione.

Relativamente all'avvalimento del supporto tecnico di ISPRA da parte dei comuni andrebbe assicurato non solo che i comuni possano avvalersi di tale supporto nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ma che ISPRA possa adempiere a tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla previsione a titolo sanzionatorio della confisca degli animali in caso di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in presenza di una precedente condanna, anche se la RT afferma che gli oneri relativi alla custodia degli animali restano a carico dei proprietari degli stessi, andrebbe assicurato che nessun onere derivi dalla mancata contemporaneità tra il sostenimento degli oneri da custodia degli animali e il rimborso delle relative spese da parte dei proprietari.

## **Articolo 6** ***(Modifiche al codice penale)***

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'art. 423-*bis* del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante - quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi - e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

**La RT** certifica che l'articolo introduce una serie di modifiche al codice penale, rafforzando il dispositivo sanzionatorio previsto dall'articolo 423-*bis* in materia di incendi boschivi e introducendo per tale tipologia di reati l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Assicura che la disposizione rivesta carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 7** ***(Altre misure urgenti di protezione civile)***

Il comma 1 modifica l'articolo 2 (*Attività dell'INGV*), comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (*Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia*), precisando - rispetto alle modifiche da ultimo introdotte con l' articolo 9, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 - che le attività di protezione civile ivi descritte sono svolte dall'INGV nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui e le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, senza nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2, alle lettere a) e b), in coerenza con quanto previsto al comma 1, dispone modifiche all' articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: alla lettera a) riduce il contributo annuo all'Istituto da 15 a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per le medesime finalità; alla lettera b) modifica la copertura degli oneri derivanti dal contributo pari a 7,5 milioni di euro annui da assegnare all'INGV prevedendo la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, anziché del Fondo per la protezione civile (come invece era disposto dalla previsione previgente del comma 1-*sexies*).

**La RT** ribadisce che la norma modifica l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 prevedendo che l'INGV svolga le attività di studio e ricerca con finalità operativa di protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto, nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a

quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Per lo svolgimento di tali attività con le predette convenzioni vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile.

Certifica che all'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 2, la norma modifica l'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo per le medesime finalità di cui al comma 1, l'assegnazione di un contributo pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

*Milioni di euro*

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2	s	k		-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	7,5		-7,5	-7,5	-7,5
c.2	s	c		-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
c.2	s	k		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0

**Al riguardo**, va premesso che la norma prevista al comma 1 predispone una autorizzazione di spesa dal 2022 (7,5 milioni di euro annui) che si configura quale limite massimo. Si rileva che si tratta di una copertura, per di più a carattere permanente, a carico del bilancio a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio, modalità non consentita dalla legge di contabilità. Tuttavia, la norma di cui al comma 1 va letta in connessione con le modifiche previste dal comma 2 le quali sostituendo la precedente riduzione del Fondo protezione civile per 15 milioni di euro dal 2022 con la riduzione del FISPE, determinano come conseguenza un incremento di 15 milioni di euro del Fondo nazionale per la protezione civile, come registrato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Posto che tale Fondo è inserito nel bilancio della Presidenza del Consiglio, si determina perciò un ampliamento dello stesso che compensa la copertura del primo comma.

Nel merito, andrebbero innanzitutto richieste ulteriori informazioni idonee a consentire una prima valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziare

rispetto alle attività da porre in essere da parte dell'INGV in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, il cui programma di collaborazione è già in corso di svolgimento, e presenta un onere annuo dal 2022, nel complesso, per un importo sensibilmente superiore alle risorse stanziare in ragione annua con la norma in esame<sup>3</sup>. Sul punto, si rileva che la stessa norma prevede che il trasferimento all'INGV debba essere dal 2022 di "almeno" 7,5 milioni di euro annui. Nell'incertezza dell'entità dell'onere previsto dal 2022 per la collaborazione dell'INGV col Dipartimento della protezione civile, di cui la norma si limita nel complesso a stabilire una soglia "minima", sembrerebbe che l'intento sia quello di assicurare maggiori risorse all'INGV per i compiti in esame, senza prevederlo espressamente.

Il comma 3 aggiorna l'articolo 1, commi da 701 a 704 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), laddove è stato previsto che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR, le regioni e le province autonome, il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori indicati in ordinanze di protezione civile possano, sulla base di apposita ricognizione e previo apposito riparto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con durata non superiore al 31 dicembre 2021, assegnando a tal fine 35 milioni di euro per il 2021. La disposizione prevede la proroga o il rinnovo dei contratti a t.d. comprese le altre forme di lavoro flessibile sino al 31 ottobre 2023, mediante l'utilizzazione delle residue risorse del comma 704, già disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 7.579.097 euro per l'anno 2022 ed a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede la proroga o il rinnovo al 31 ottobre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, previsti originariamente sino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 701 della legge di bilancio 2021 per l'assunzione di personale a supporto di interventi concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR.

Con il DPCM del 2 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 183 del 2 agosto 2021, sono stati infatti ripartiti per il periodo luglio-dicembre 2021, all'esito della ricognizione dei fabbisogni prevista dall'articolo 1, comma 702 della legge n. 178/2020, solo 7.358.346,00 euro dei 35.000.000 euro a tal fine assegnati per l'anno 2021 col successivo comma 704.

---

<sup>3</sup> Da una rapida consultazione dell'accordo in essere per il biennio 2020/2021, la somma a carico del Dipartimento della protezione civile è pari a 19,7 milioni di euro annui per il biennio 2020/2021. La ripartizione dei costi del programma di collaborazione è puntualmente riportata all'articolo 12, per singole voci di spesa. La Cfr. INGV, Convenzione DPC, sul sito internet dell'Istituto.

La disposizione prevede pertanto, anche al fine di non vanificare le attività di reclutamento e formazione avviate e di garantire la prosecuzione del necessario supporto nella realizzazione degli interventi previsti, di utilizzare le risorse residue del comma 704 di cui sopra, già disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della PCM (pari a complessivi 27.641.654 euro), per la prosecuzione dei contratti relativi alle medesime risorse umane (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e regioni che utilizzano).

L'onere è stato quantificato estendendo il costo medio mensile di 1.226.391 euro (7.358.346 diviso per 6 mesi) previsto nel DPCM del 2 luglio u.s. per gli ulteriori 22 mesi del 2022 e 2023, determinando un costo complessivo di 26.980.602 euro così ripartito: 14.716.692 euro per l'anno 2022, 12.263.910 euro per l'anno 2023.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 7.579.097 euro per l'anno 2022 ed a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

*Milioni di euro*

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.3	s	c		14,7	12,3			14,7	12,3			14,7	12,3	
c.3	e	t/c						7,1	5,9			7,1	5,9	
c.3	s	k						-7,6	-6,3			-7,6	-6,3	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce del riscontro dei dati forniti dalla RT, andrebbe solo certificata l'esistenza delle disponibilità residue nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri 2021/2023, fornendosi, a tal fine, conferma dell'avvenuto trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato alla PCM<sup>4</sup> a a valere della autorizzazione di spesa di cui alla legge di bilancio 2021, commi 701-704, fornendosi le relative coordinate del capitolo nel bilancio della PCM cui si queste si riferiscono.

Quanto ai profili di calcolo, non disponendosi dei dati assunti nella stima degli oneri per il 2022 e il 2023 dal riparto operato con il DPCM 2 luglio 2021, per cui la RT riferisce sia stato quantificato, ivi estendendosi il costo "medio" mensile di 1.226.391 euro (7.358.346 diviso per 6 mesi) previsto nel DPCM del 2 luglio u.s. per gli ulteriori 22 mesi del 2022 e 2023, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione dei criteri di

<sup>4</sup> A tale proposito, si segnala che il capitolo 2020 interessato dello stato di previsione del MEF iscritto nel bilancio di previsione 2021/2023, alla data del 9 settembre scorso risultava erogato alla PCM solo 26,2 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione alla data del 9 settembre 2021.

calcolo dei costi medi unitari assunti, in considerazione dei profili di inquadramento e dei contingenti di personale di cui è stata autorizzata l'assunzione a t.d.

Parimenti, circa gli effetti contabilizzati anche in conto maggiori entrate da effetti indotti per il 2022 e 2023, andrebbero richiesti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

Infine, quanto alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno per il 2022 e 2023, per cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali<sup>5</sup>, segnalando che trattasi di stanziamento previsto per far fronte a spese di investimento mentre l'onere di cui trattasi si pone a compensazione degli effetti riconducibili a maggiori oneri di spesa di parte corrente, rammentando che il relativo stanziamento reca la sola previsione di "cassa", andrebbe confermata l'esistenza della relativa disponibilità di cassa, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle prevedibili esigenze di spesa già programmate per il 2022 e 2023<sup>6</sup>.

## **Articolo 8** **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, dispone che alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente provvedimento, concorrano le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**La RT** si limita a descrivere la norma. Il prospetto riepilogativo non mostra effetti sui saldi.

**Al riguardo**, con riferimento ai 150 milioni di euro di risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4 che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi previsti nel presente provvedimento appare necessario fornire maggiori informazioni per una più completa e chiara

---

<sup>5</sup> Capitolo 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>6</sup> A tale fine, la ricognizione del quadro contabile del capitolo alla data del 9 settembre 2021 reca l'indicazione di uno stanziamento definitivo di cassa pari a 312,4 milioni di euro per il 2021 ed una disponibilità di cassa a quella data di 143,1 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *SISTEMA DATAMART-RGS*, interrogazione dati capitolo al 9 settembre scorso.

rappresentazione della misura. A tal fine, si rappresenta che la legge di bilancio 2021<sup>7</sup> ha previsto spese con effetti peggiorativi sui saldi finalizzate ad anticipazioni dal bilancio dello Stato per interventi finanziati con il programma Next Generation EU<sup>8</sup>. Tali risorse sono assegnate in via di anticipazione rispetto a quelle provenienti dall'Unione Europea e le dotazioni annue sono registrate sul solo saldo netto da finanziarie e non anche sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Con particolare riguardo alle risorse stanziare per il dispositivo di ripresa e resilienza lo stanziamento in parte è riferito a sovvenzioni europee (contributi a fondo perduto) e in parte alla componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. La spesa – laddove finanziata con sovvenzioni - non rileva sul saldo di indebitamento netto, dovendo ritenersi applicabili le convenzioni contabili generalmente utilizzate per gli interventi finanziati con risorse UE, che presuppongono in ogni caso la contemporanea iscrizione delle poste in entrata e in uscita, indipendentemente dall'esercizio di effettiva erogazione delle risorse, con conseguente impatto neutrale sul saldo.

Diversamente, per quanto attiene agli interventi finanziati mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente dovrebbe determinarsi un impatto negativo sul saldo di indebitamento netto: infatti, pur imputando in via convenzionale tali risorse al medesimo esercizio di realizzazione delle relative spese, l'effetto di copertura non potrebbe in ogni caso realizzarsi in quanto i prestiti, avendo natura finanziaria, non potrebbero essere registrati come risorse ai fini dell'indebitamento netto della P.A. (calcolato secondo i criteri di competenza economica).

Ciò premesso si osserva che nel PNRR, nella componente 4 della Missione 2, vi è tra i prestiti un investimento che sembra coerente con la destinazione delle risorse prevista dalla norma in esame<sup>9</sup>. Si chiede quindi conferma che si tratti di tale investimento e le ragioni della mancata evidenziazione di effetti sui saldi.

In ogni caso, sembra opportuno che la norma disponga in ordine alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle predette risorse nel periodo interessato dalla misura, presumibilmente dal 2022 al 2026.

---

<sup>7</sup> Legge n. 178 del 2020, articolo 1, commi da 1034-1050.

<sup>8</sup> Alle anticipazioni dal bilancio dello Stato rispetto a risorse provenienti dal Programma Next Generation EU è ascritto un impatto in termini di saldo netto da finanziare per circa 35,3 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023.

<sup>9</sup> Si tratta dell'investimento per la realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione (M2C4.1-I.1.1 – 8 e 9) Le risorse ammontano a 500 milioni (Prestiti) di cui: 2022: 150; 2023: 150; 2024: 100; 2025: 50; 2026: 50. Cfr. Camera e Senato, Dossier Servizio Studi, Documentazione di finanza pubblica n. 28/1, Il [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza](#), p. 211.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2021

[Nota di lettura n. 235](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati (**Atto del Governo n. 275**)

"

[Nota di lettura n. 238](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI (**Atto del Governo n. 271**)

"

[Nota di lettura n. 239](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti ea basso consumo energetico nel trasporto su strada (**Atto del Governo n. 278**)

"

[Nota di lettura n. 240](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (**Atto del Governo n. 279**)

"

[Nota di lettura n. 234](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (**Atto del Governo n. 268**)

"

[Nota di lettura n. 242](#)

Schema di decreto legislativo legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (**Atto del Governo n. 280**)

"

[Nota di lettura n. 243](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (**Atto del Governo n. 276**)

"

[Nota di lettura n. 244](#)

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 285**)

"

[Nota di lettura n. 245](#)

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (**Atto del Governo n. 274**)

"

[Nota di lettura n. 248](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (**Atto del Governo n. 283**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>